

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PROCEDIMENTI RITO LAVORO

(Importi in vigore dal 25 giugno 2014 per effetto dell'entrata in vigore del
d.l. 24.6.2014, n. 90 convertito con modif. con legge 11.8.2014, n. 114)

OBBLIGO DI PAGAMENTO TELEMATICO

https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_3.wp

VALORE	PROCEDIMENTI DI COMPETENZA FUNZIONALE DELLA CORTE DI APPELLO/ RIASSUNZIONI DA CASSAZIONE	APPELLO	ART.30 D.P.R. 115/2002
Fino a 1.100 euro	€ 21,50	€ 32,25	ESENTE
Tra 1.100 e 5.200 euro	€ 49,00	€ 73,50	ESENTE
Tra 5.200 e 26.000 euro	€ 118,50	€ 177,75	ESENTE
Tra 26.000 e 52.000 euro (o indeterminabile)	€ 259,00	€ 388,50	ESENTE
Tra 52.000 e 260.000 euro	€ 379,50	€ 569,25	ESENTE
Tra 260.000 e 520.000 Euro	€ 607,00	€ 910,50	ESENTE
Oltre 520.000 euro	€ 843,00	€ 1.264,50	ESENTE
Opposizione all'ord.ing. (L.689/1981 ex artt. 22 e ss)		In base al valore della causa come da tabella contenzioso	€ 27,00
controversie di previdenza e assistenza obbligatoria	€ 43,00	€ 64,50	ESENTE
ISTANZA DI SOSPENSIONE ex artt. 351-373 c.p.c.		€ 98,00	ESENTE

1. Per il processo in cui manca la dichiarazione di valore il contributo dovuto è quello dello scaglione più alto.
2. Ove il difensore nell'atto introduttivo del giudizio:
 - non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
 - non indichi il proprio codice fiscale

Il contributo dovuto è aumentato della metà.

3. In caso di proposizione di appello incidentale, anche condizionato, il contributo unificato dovuto è dovuto in base alla dichiarazione di valore della domanda proposta (DAG.159385.E del 28/07/2022).

In caso di presentazione di istanza ai sensi degli **artt. 351 co. 2 e 373 c.p.c.** il contributo dovuto è di **euro 98**.

Si precisa che **l'istanza** deve essere depositata a parte, come atto in corso di causa, inserendo il numero di ruolo di merito ricevuto e allegando tutta la documentazione utile all'accoglimento della stessa, poiché il fascicolo di merito e il sub procedimento non sono collegati per visualizzare la documentazione già prodotta.

4. ESENZIONE IN BASE AL REDDITO

Per le cause in materia di lavoro è stabilita l'esenzione dal pagamento del contributo unificato se la parte ha un reddito Irpef inferiore **al triplo del reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio ex art 76 D.P.R. 115/2002**.

Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 06.06.2023 il sopracitato reddito è stato aumentato a euro **12.838,01 D.M. 10.05.2023**

Possono pertanto usufruire dell'esenzione contributo unificato i lavoratori che hanno un reddito inferiore a euro **38.514,03**

Per verificare il diritto all'esenzione si renderà necessario fare riferimento **all'ultima dichiarazione dei redditi** Irpef presentata dalla parte e, ove presenti, dai familiari conviventi.

Pertanto nel caso in cui vi sia tale condizione, si renderà **necessario allegare AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE con la dichiarazione sostitutiva della situazione reddituale o economica relativa all'anno precedente all'instaurazione del giudizio. (D.P.R. 28.12.2000 N.445) e documento di identità in corso di validità.**